COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GABRIELE NUZZO

Seduta del 06/05/2024

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, di cui il primo contro cessione del quinto della retribuzione mensile (n. **643), stipulato in data 12/10/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2020, ed il secondo assistito da delegazione di pagamento (n. **312), stipulato in data 01/09/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/10/2021, la ricorrente**,** insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica all'avvio del presente procedimento, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:
- in relazione al contratto n. **643, il rimborso dell'importo complessivo di € 1.455,89, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione, di gestione e rete esterna non maturate, già al netto di quanto corrisposto dall'intermediario in sede di conteggio estintivo (pari a € 596,04);
- in relazione al contratto n. **312, il rimborso dell'importo complessivo di € 1.380,57, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di spese di istruttoria, spese incasso quote, commissioni di attivazione, di gestione e rete esterna non maturate, già al netto di quanto corrisposto dall'intermediario in sede di conteggio estintivo (pari a € 979,39);

- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro), la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19;
- "la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute";
- gli interessi legali dalla data del reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, e le spese di procedura per € 20,00.

Costituitosi nel presente procedimento, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:
- di aver già provveduto al rimborso degli interessi (€ 1.965,70 per il finanziamento n. **643 ed € 1.880,25 per il finanziamento n. **312) e delle commissioni di gestione non maturate in sede di conteggio estintivo (€ 596,04 per il finanziamento n. **643 ed € 979,39 per il finanziamento n. **312);
- di aver provveduto a rimborsare al procuratore volontario della ricorrente, a mezzo bonifico bancario, gli ulteriori importi di € 309,04 (finanziamento n. **643) ed € 393,16 (finanziamento n. **312), a titolo di "commissioni di attivazione" e "spese di istruttoria", calcolati applicando il criterio del costo ammortizzato;
- la natura up-front delle "commissioni di attivazione" e delle "spese di istruttoria e notifica", in quanto remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto;
- la natura up-front delle "commissioni di intermediazione" (rectius "commissioni rete esterna"), corrispondenti "a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata" (allega le fatture e le contabili dei bonifici effettuati rispettivamente per € 1.656,00 ed € 1.320,00);
- che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., una eventuale richiesta restitutoria della quota non maturata degli oneri di intermediazione non può che essere indirizzata nei confronti dell'accipiens delle somme che si ritengono indebitamente corrisposte (cita Trib. Nocera Inferiore, n. 3201/2021, Trib. Como, n. 1317/2022);
- che la Corte Cost., con la parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 11-octies l. n. 106/2021 ad opera della sentenza n. 263/2022, avrebbe escluso che l'interpretazione del previgente art. 125-sexies, 1° comma, TUB possa basarsi sulla regolamentazione secondaria della Banca d'Italia, la quale ha sempre precisato che la riduzione del costo totale del credito poteva riguardare unicamente le voci di costo recurring; precisa che il percorso motivazionale seguito dalla Corte Cost. in detta pronuncia è finalizzato a rendere possibile l'interpretazione della norma previgente in conformità con l'art. 16.1 della direttiva n. 48/2008/CE, così come interpretato dalla sentenza "Lexitor";
- che le motivazioni della sentenza "Lexitor" riguardano solamente i costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo "subisce" per effetto di imposizione da parte di terzi o di una sua contrattazione con terzi (cita Collegio di Roma, decisione n. 2782/20);
- che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 09/02/2023, nella causa C-555/21, ha stabilito che in caso di rimborso anticipato di un prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai "soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto"; ritiene, pertanto, che tale pronuncia abbia fatto venire meno l'efficacia vincolante della sentenza della Corte Cost. n. 263/2022 (cita Trib. Castrovillari, n. 332/2023);

- che la domanda di rimborso delle spese legali, avanzata solo in sede di ricorso e sprovvista di documentazione volta a provarne l'effettivo sostenimento, non può trovare accoglimento (cita Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012, Collegio di Napoli, decisioni n. 3664/2013, 6305/2016 e 7778/2016, Collegio di Milano, decisioni n. 3908/2016 e 9614/2016, Collegio di Roma, decisione n. 11289/2016).

L'intermediario chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto, ex art. 125-sexies TUB, alla restituzione pro-quota dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto all'originaria scadenza.

Al riguardo, il Collegio ritiene, in primo luogo, opportuno richiamare il proprio (e costante) orientamento (al quale intende uniformarsi) secondo cui, in caso di estinzione anticipata di un prestito a fronte della cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riguardo ai i contratti di finanziamento anticipatamente estinti e sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (come quello oggetto del presente procedimento), a seguito della sentenza di Corte Cost. n. 263/2022, i Collegi sono concordi nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies TUB nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, come interpretato alla luce della sentenza della C.G.U.E. dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza "Lexitor"), le cui statuizioni, peraltro, non risultano disattese dalla più recente pronuncia della C.G.U.E., 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (in tema di "contratti di credito immobiliare"), richiamata in modo non pertinente dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).

Il Collegio ritiene altresì di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 – richiamata anche dalla già citata sentenza di Corte Cost., n. 263/2022 (che ne ha rilevato la conformità rispetto alla citata giurisprudenza della C.G.U.E.) – e, in particolare, ai seguenti passaggi argomentativi:

- "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front", in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della

Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva";
- "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo al criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di dovere utilizzare quello individuato dalla medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, secondo la quale "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile [deve essere] analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Con la conseguenza che "la riduzione dei costi up front può … effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Sulla base dei richiamati orientamenti dell'Arbitro, le voci di costo aventi natura up front devono essere rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi; quelle aventi natura recurring, devono essere rimborsate secondo il criterio della proporzionalità lineare.

È peraltro da segnalare che l'interpretazione sopra illustrata del descritto quadro normativo, ossequiosa delle indicazioni vincolanti che emergono dalle sopra richiamate pronunce della C.G.U.E. e della Corte costituzionale, è stata – da ultimo – confermata dall'art. 27 d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (conv. con l. 9 ottobre 2023, n. 136), che ha modificato l'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni-bis").

Fatte queste premesse, dalla documentazione in atti emerge che i contratti oggetto del presente procedimento sono stati stipulati, rispettivamente, nelle date 12/10/2016 (finanziamento n. **643; cessione del quinto) e 1° settembre 2017 (finanziamento n. **312; delegazione di pagamento) e, pertanto, in ambedue i casi anteriormente a quella (25 luglio 2021) di entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l. n. 73/2021, che ha modificato l'art. 125-sexies TUB.

Con riguardo al contratto n. **643, sulla base della documentazione in atti, il Collegio – conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari, decisioni nn. 8340/23, 5806/23 e 15525/22) – accerta la natura recurring delle "Commissioni di attivazione" e delle "Commissioni di gestione". Deve altresì riconoscersi natura recurring alle "Commissioni rete esterna", in relazione alle quali la descrizione della voce da un lato appare opaca e connotata da scarsa chiarezza, dall'altro reca riferimenti sia ad attività effettivamente prodromiche alla conclusione dello specifico contratto, sia ad attività qualificabili come recurring. Di contro, hanno natura up front le "Spese di istruttoria e notifica".

Il Collegio, tenuto conto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario, con riguardo al contratto n. **643, accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	*72*

TAN	*4,25%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*60,00%*
- in proporzione alla quota	*38,18%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	Commissioni di attivazione *(recurring)*	€ 321,85	€ 193,11 ◉	*€ 122,90* ○	○	€ 122,92	€ 70,19
○	Commissioni di gestione *(recurring)*	€ 992,04	€ 595,22 ◉	*€ 378,81* ○	○	€ 596,04	-€ 0,82
○	Spese di istruttoria *(up front)*	€ 450,00	*€ 270,00* ○	€ 171,83 ◉	○	€ 171,86	-€ 0,03
○	Commissioni rete esterna *(recurring)*	€ 1.656,00	€ 993,60 ◉	*€ 632,34* ○	○		€ 993,60
	Rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 1.063**
interessi legali	sì

Con riguardo al contratto n. **312, sulla base della documentazione in atti, il Collegio – conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari, decisioni nn. 8340/23, 5806/23 e 15525/22) – accerta la natura recurring delle "Commissioni di attivazione", delle "Commissioni di gestione" e delle "Spese di incasso quote". Deve altresì riconoscersi natura recurring alle "Commissioni rete esterna", in relazione alle quali la descrizione della voce da un lato appare opaca e connotata da scarsa chiarezza, dall'altro reca riferimenti sia ad attività effettivamente prodromiche alla conclusione dello specifico contratto, sia ad attività qualificabili come recurring. Di contro, hanno natura up front le "Spese di istruttoria e notifica".

Il Collegio, tenuto conto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario, con riguardo al contratto n. **312, accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	*72*

TAN	*4,25%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*60,00%*
- in proporzione alla quota	*38,18%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	Commissioni di attivazione *(recurring)*	€ 532,03	€ 319,22 ◉	*€ 203,16* ○	○	€ 203,19	€ 116,03
○	Commissioni di gestione *(recurring)*	€ 1.385,24	€ 831,14 ◉	*€ 528,95* ○	○	€ 979,39	-€ 148,25
○	Spese incasso quote *(recurring)*	€ 246,00	€ 147,60 ◉	*€ 93,93* ○	○		€ 147,60
○	Spese di istruttoria *(up front)*	€ 450,00	*€ 270,00* ○	€ 171,83 ◉	○	€ 171,86	-€ 0,03
○	Commissioni rete esterna *(recurring)*	€ 1.320,00	€ 792,00 ◉	*€ 504,04* ○	○		€ 792
	Rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 907**
interessi legali	sì

Non può trovare, invece, accoglimento la richiesta di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e

quindi non dovute", dal momento che la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a supporto della propria pretesa.
Non è meritevole di accoglimento neppure la domanda di "refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo" da liquidarsi "in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione".
In base all'orientamento del Collegio di Coordinamento, va infatti negato "alle spese di assistenza professionale carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, … la [loro] rimborsabilità automatica nel caso di accoglimento della medesima", avendo esse "natura risarcitoria" e potendo essere rimborsate previa "prova del danno e … dimostrazione che esso è stato causato da un comportamento illegittimo dell'intermediario soccombente" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6174/16).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.970,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI